

Allegato "A"

REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 IN  
FAVORE DEL PERSONALE  
DELL'AZIENDA DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE - ARCS

Premesse

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Articolo 2 (Soggetti interessati)

Articolo 3 (Funzioni e attività oggetto degli incentivi)

Articolo 4 (Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta)

Articolo 5 (Procedure bandite da ARCS nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del Regolamento)

Articolo 6 (Procedure bandite da ARCS nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) e d) del Regolamento)

Articolo 7 (Procedure bandite da ARCS nei casi di cui all'art. 1, comma 1, lett. e del Regolamento)

Articolo 8 (Incarichi svolti da dipendenti di altri Enti del SSR a favore di ARCS)

Articolo 9 (Compatibilità e limiti di impiego)

Articolo 10 (Formazione professionale e strumentazione)

Articolo 11 (Oneri relativi alle funzioni tecniche)

Articolo 12 (Criteri di ripartizione dell'incentivo)

Articolo 13 (Erogazione delle somme)

Articolo 14 (Coefficienti di riduzione)

Articolo 15 (Quantificazione e liquidazione dell'incentivo)

Articolo 16 (Applicazione)

ALLEGATI TABELLA 1 - Ripartizione delle risorse relative agli incentivi alle funzioni tecniche per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

## PREMESSE

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **Codice dei contratti pubblici (o Codice):** il D.lgs. 36/2023;
- **Stazione appaltante:** il soggetto che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice dei contratti;
- **Centrale di committenza:** una stazione appaltante che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti;
- **Soggetto aggregatore:** una centrale di committenza qualificata ed abilitata all'approvvigionamento di lavori, beni e servizi per conto dei soggetti che se ne avvalgono, e unica titolata alle acquisizioni nei settori merceologici individuati a mente dell'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- **CUCSA FVG:** Centrale Unica di Committenza Regionale, soggetto aggregatore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 455, della legge 296/2006 e dell'articolo 43 della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26;
- **ARCS:** Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L. R. n. 27 d.d. 17/12/2018; essa esercita funzioni di centrali di committenza per gli Enti Servizio Sanitario Regionale ai sensi della Legge regionale 27/2018 e opera in qualità di ausiliario del soggetto aggregatore regionale CUCSA FVG, ai sensi dell'art. 44, comma 4 bis e comma 4 ter della L.R. 26/2014.
- **Magazzino centralizzato:** struttura nella quale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 lett. b) della L.R. 27/2018, l'Azienda regionale di coordinamento per la salute svolge - tra le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e logistiche demandate - la logistica del servizio di magazzino, attualmente situato presso l'Interporto di Pordenone;
- **Ente del SSR:** Ente del Sistema regionale sanitario, per quanto qui di interesse soggetto beneficiario dei beni o dei servizi oggetto della gara d'appalto centralizzata, e in nome e per conto del quale ARCS espleta la procedura di gara, come da apposito atto convenzionale;
- **RUP:** responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023;
- **Gruppo tecnico (GT):** insieme delle persone, strutturate come gruppo di lavoro a supporto del RUP di ARCS, per mezzo delle quali ARCS stessa elabora le specifiche tecniche della documentazione di gara
- **DEC:** direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023;

## **1. Oggetto e finalità**

1. La presente disciplina contiene disposizioni in merito all'utilizzo delle risorse economiche previste dall'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di seguito "Codice", da quantificarsi nella misura prevista dalla disposizione medesima, nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse economiche. Essa si applica alle procedure aventi ad oggetto l'affidamento di beni e servizi nelle seguenti fattispecie:
  - a ogni qualvolta ARCS soddisfa in maniera diretta i propri fabbisogni istituzionali, agendo come stazione appaltante;
  - b ogni qualvolta ARCS acquisisce beni destinati a essere gestiti a mezzo del magazzino centralizzato, ovvero quando stipula - in qualità di titolare e gestore del rapporto negoziale - contratti di servizi volti a soddisfare esigenze non proprie ma degli Enti del SSR (ad es.: call center; screening mammografico...);
  - c ogni qualvolta un Ente del SSR soddisfa i propri fabbisogni ricorrendo ad ARCS, sia quale centrale di committenza sia quale ausiliario del soggetto aggregatore CUCSA FVG;
  - d ogni qualvolta un altro Ente (ad es.: Regione FVG o altro Ente del SSN) soddisfa i propri fabbisogni ricorrendo ad ARCS, sia quale centrale di committenza sia quale ausiliario del soggetto aggregatore CUCSA FVG;
  - e ogni qualvolta ARCS soddisfa i propri fabbisogni istituzionali ricorrendo a CUCSA FVG, ovvero ad altro soggetto aggregatore, centrale di committenza o stazione appaltante, compatibilmente con la disciplina specifica adottata in materia da tali ultimi soggetti.
2. Le disposizioni inerenti le funzioni tecniche per la realizzazione di lavori pubblici sono disciplinati con separato regolamento.
3. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e, per conseguenza, il mancato ricorso a professionisti esterni.

## **2. Soggetti interessati**

1. La presente disciplina si applica al personale in servizio presso ARCS che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia degli Enti del SSR FVG con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale, rientrante nella sfera di interesse di ARCS stessa.
2. In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

- il responsabile unico del progetto - RUP e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo art. 3, connesse all'acquisizione di servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione contrattuale - DEC;
  - i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto, di volta in volta individuati nell'atto con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intende il personale con profilo tecnico, sanitario, professionale o amministrativo, in rapporto alla singola funzione specifica, che, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, fornisce opera di consulenza, ovvero svolge materialmente, tecnicamente, ovvero amministrativamente, parte o tutto dell'insieme di attività che caratterizzano la funzione stessa.
- 3 La presente disciplina si applica anche ai dipendenti di altri Enti del SSR che assumono incarichi presso ARCS, nei casi stabiliti dal seguente articolo 8.
- 4 Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi di cui alla presente disciplina, salvo diverse previsioni di legge.

### **3. Funzioni e attività oggetto degli incentivi**

1. Per funzioni e attività tecniche, oggetto degli incentivi, si intendono quelle individuate nell'allegato I.10 del Codice, "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", cui fa rinvio l'articolo 45, comma 2, del Codice.
2. In base all'art. 45, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni e attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

### **4. Individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta**

1. I dipendenti di ARCS chiamati di volta in volta a espletare il complesso delle funzioni e attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio sono individuati preventivamente con atto del Direttore Generale su proposta del dirigente preposto alla struttura competente allo svolgimento delle funzioni tecniche, sentito il responsabile unico del progetto – RUP.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
  - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

- b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - c) dell'opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistenti.
3. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni e le attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.
4. Il gruppo dei dipendenti coinvolti può sempre essere modificato, ovvero integrato, con atto del soggetto che ha costituito il gruppo stesso.

#### **5. Procedure bandite da ARCS nei casi di cui all'art. 1 comma 1 lett. b) del Regolamento**

1. Nei casi in cui ARCS acquisisca beni destinati a essere gestiti a mezzo del magazzino centralizzato, ovvero quando stipuli - in qualità di titolare e gestore del rapporto negoziale - contratti di servizi volti a soddisfare esigenze non proprie bensì degli Enti del SSR e della Direzione Centrale Salute (ad es.: call center, ecc. ) in considerazione del fatto che in queste ipotesi gli Enti di cui sopra non vengono direttamente coinvolti nel ciclo dell'appalto incentivabile, i compensi incentivanti vengono liquidati secondo la disciplina prevista per i casi di cui all'art. 1, comma 1 lett. a) del presente regolamento, e trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci di ARCS. Di ciò ne dovrà essere data evidenza nel bilancio di previsione e nella relazione del Direttore Generale.
2. Gli Enti del Servizio sanitario regionale e la Direzione centrale di cui al comma 1, che si avvalgono delle attività dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute per gli acquisti di beni e servizi, riconoscono a quest'ultima gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 4 comma 7 bis della legge regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 e succ. modif., mediante ristoro degli importi dovuti a seguito dell'emissione da parte di Arcs di nota di addebito nei limiti del 25 per cento della somma indicata al comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

#### **6. Procedure bandite da ARCS nei casi di cui all'art. 1 comma 1 lett. c) e d) del Regolamento**

1. Ogni qualvolta un Ente, sia del SSR che altro, soddisfa i propri fabbisogni per mezzo di ARCS, sia nella sua veste di centrale di committenza che in quella di ausiliario del soggetto aggregatore CUCSA FVG, corrisponde ad ARCS quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (25%) delle risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.

2. Nei casi di cui al comma 1, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale di ARCS sono individuate da parte dell'Ente, sia del SSR che altro, negli stanziamenti di ogni singola procedura o appalto specifico o contratto derivato. Tali importi dovranno essere ristorati nella misura dovuta e a seguito dell'emissione da parte di Arcs di nota di addebito.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere ad ARCS, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice.
4. L'incentivazione del personale degli Enti, sia del SSR che altro, che eventualmente espletano le funzioni e le attività di cui alla presente disciplina, nei casi di cui al presente articolo, è disciplinata dai Regolamenti degli Enti di appartenenza che ne sostengono i relativi oneri.
5. Qualora le funzioni e le attività di cui alla presente disciplina siano svolte da personale ARCS per il quale non sia prevista l'incentivazione (di norma il personale dirigente), l'Ente beneficiario non eroga ad ARCS le relative quote parte di incentivazione.

#### **7. Procedure bandite da ARCS nei casi di cui all'art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento**

1. Qualora ARCS soddisfi il proprio fabbisogno interamente per mezzo di CUCSA FVG, ovvero di altro soggetto aggregatore, centrale di committenza o stazione appaltante, si applicano le regole di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

#### **8. Incarichi svolti da dipendenti di altri Enti del SSR a favore di ARCS**

1. Nei casi in cui ARCS agisce ai sensi dell'art. 1 lett. a) e lett. b) e non siano presenti al suo interno tutte le professionalità necessarie a svolgere le funzioni e le attività richieste, il RUP può proporre al dirigente di cui all'art. 4, comma 1 di avvalersi di dipendenti di altri Enti del SSR.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 della presente disciplina, svolte a favore di ARCS dal personale di altri Enti del SSR, ex art. 45, comma 1, del Codice, trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci di ARCS, e sono corrisposti da ARCS all'Ente da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, al fine del relativo pagamento. Rimane ferma la previsione dell'art. 5 comma 2, nei casi di acquisizione di beni o servizi di cui all'art. 1 lett. b) del presente Regolamento.

3. Nei casi in cui ARCS agisce ai sensi dell'art. 1 lett. a) e lett. b) e non siano presenti al suo interno tutte le professionalità necessarie a svolgere le funzioni e le attività richieste, il RUP può proporre al dirigente di cui all'art. 4, comma 1 di avvalersi di dipendenti di altri Enti del SSR.
4. Il compenso spettante per l'attività di collaudo/verifica di conformità svolta per una stazione appaltante da dipendenti di altra stazione appaltante è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

## **9. Compatibilità e limiti di impiego**

1. I soggetti individuati per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45, comma 4, del Codice, l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, fatta salva la compatibilità di bilancio. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti.
3. Per le finalità di cui al comma precedente ARCS provvede ad acquisire e a fornire le informazioni necessarie relative a eventuali incarichi conferiti al personale da altre stazioni appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

## **10. Formazione professionale e strumentazione**

1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 1, ARCS, promuove, ai sensi dell'art. 15, comma 7 del Codice:
  - nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - ove necessario, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla Direzione Generale, l'integrazione del Piano di Formazione del Personale:



- nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
- 2. ai fini di quanto previsto al comma 1, i dirigenti coinvolti comunicano annualmente alle strutture competenti le esigenze formative dei dipendenti, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice.

## **11. Oneri relativi alle funzioni tecniche**

1. Gli oneri relativi alle funzioni tecniche indicate all'art. 3 della presente disciplina sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli Enti.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni previste dalla presente disciplina, negli stanziamenti di cui al comma 1 è predisposta una somma non superiore all'1% dell'importo, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento.
3. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, gli oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:
  - a) per un ammontare pari all'80%, sono assegnati secondo i criteri di cui al successivo articolo 12, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sono destinati:
    - all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, nonché l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
    - per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla legge a carico dell'amministrazione.
5. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TAB. A – Servizi e forniture

Classi di importo	Percentuale da applicare
Importi > 140.000,00 fino alla soglia comunitaria	1%
> soglia comunitaria fino a € 1.000.000,00	0,80%
> 1.000.000,00 fino a € 5.000.000,00	0,60%
> € 5.000.000,00 fino a € 30.000.000,00	0,30%
oltre € 30.000.000,00	0,10%

Le percentuali di cui sopra possono essere motivatamente modificate dal Direttore Generale con proprio decreto proposto dal Dirigente Responsabile di Struttura, secondo un coefficiente di complessità individuato come segue:

TAB. B- Grado di complessità

Grado di complessità	Coefficiente
Semplice e/o ripetitivo	0,80
Standard	1,00
Impegnativo	1,10
Complesso	1,20

L'importo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, è calcolato sulla base delle percentuali riportate nella tabella A eventualmente moltiplicato poi per i coefficienti della tabella B.

Il coefficiente di complessità varia in funzione delle peculiarità specifiche della fornitura, o del tipo di prestazione specialistica resa, che possono rendere l'intervento a parità di valore economico, complesso, impegnativo, standard, semplice e/o ripetitivo, rispetto alle finalità di cui all'art.1.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo si considerano:

- **semplice e/o ripetitivi:** acquisti di beni e servizi periodici per i quali la procedura si "appoggia" su capitolati tecnici consolidati o con non rilevanti modifiche
- **standard:** interventi soggetti ad incentivo che non presentano alcuna delle peculiarità sopra definite

- **impegnativi:** acquisti di beni e servizi per soddisfare fabbisogni pluriennali e che richiedono una completa revisione della progettualità di gara e un costante monitoraggio quantitativo/qualitativo a garanzia di continuità di servizi essenziali
  - **complessi:** acquisti di beni e servizi funzionali alla implementazione/realizzazione di nuovi servizi/ forniture innovativi e/o sperimentali
6. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifichi come fornitura o servizio con posa in opera, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella del presente regolamento.

## **12 Criteri di ripartizione dell'incentivo**

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
  - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
  - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
  - complessità di servizi e forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalla Tabella 1.1 e dalla Tabella 1.2, allegate al presente Regolamento. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

## **13. Erogazione delle somme**

1. L'erogazione degli incentivi di cui al presente regolamento sia ai dipendenti di ARCS sia a favore degli Enti del SSR avviene con decreto del Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento "Approvvigionamento e Logistica".
2. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento e l'attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti da parte del dirigente responsabile della struttura di appartenenza.
3. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni assegnate siano state svolte senza errori o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 120 e 121 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori o ritardi imputabili ai dipendenti ARCS facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza.
5. A fronte di incrementi dei tempi previsti per le attività di gara per responsabilità direttamente imputabili al dipendente, con riferimento alla programmazione approvata, la quota delle risorse finanziarie accantonate per il singolo servizio o fornitura è ridotta in sede di liquidazione degli incentivi, su motivata proposta del dirigente responsabile della Struttura competente e fatta salva la valutazione di eventuali responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e contabile. La proposta di riduzione è preceduta da adeguato contraddittorio con il dipendente, e le motivazioni danno conto delle giustificazioni addotte dal dipendente stesso.
6. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione del servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 120 del Codice.
7. La parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti incrementa le risorse di cui all'art. 11, comma 3, lett. b).

#### **14. Coefficienti di riduzione**

1. Qualora la prestazione professionale inerente il servizio o la fornitura, venga affidata in parte al personale interno di ARCS, ai sensi del presente Regolamento, e in parte a professionisti non dipendenti dal SSR, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti di ARCS o di altri Enti del SSR incaricati ai sensi dell'articolo 8, incrementano la quota delle risorse di cui all'articolo 11, comma 3, lett. b).

#### **15. Quantificazione e liquidazione dell'incentivo**

1. Il dirigente preposto alla struttura competente allo svolgimento delle funzioni tecniche propone al Direttore Generale - su indicazione del RUP - le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la acquisizione di servizi o forniture.

2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il Dirigente Responsabile ed il RUP propongono al Direttore Generale l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:

a) per la quantificazione ed erogazione relativa alle fasi di programmazione, progettazione e affidamento:

- il dirigente competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività;
- il dirigente competente propone al D.G. il provvedimento di liquidazione.

b) per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase dell'esecuzione:

- il RUP, sentito il DEC, documenta al dirigente competente lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del servizio o fornitura, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività;
- il dirigente competente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente competente propone al DG il provvedimento di liquidazione.

Per la fase esecutiva di un contratto di servizi o forniture di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale, quantificata sulla base di quanto eseguito e accertato.

c) per la quantificazione ed erogazione relativa all'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il RUP documenta al dirigente competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività;
- il dirigente valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il dirigente propone al DG il provvedimento di liquidazione.

3. Il provvedimento per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmesso dal dirigente al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale con l'attestazione:

- delle attività assegnate e di quelle espletate;

- dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per l'acquisizione del servizio o fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni e attività;
- che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti secondo il principio di competenza, quindi in relazione alle attività effettivamente svolte durante il numero di anni di esecuzione dell'incarico, per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

## **16. Applicazione**

1. La presente disciplina si applica ai servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o lettera di invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente alla entrata in vigore della stessa.
2. Per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 1 lett. c) del presente Regolamento, si applica la disciplina transitoria di cui alla L.R. n. 24, art. 8, comma 5, a tenore del quale per le gare bandite dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'adozione degli atti degli Enti del Servizio sanitario regionale per l'attuazione del comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 27/2018, gli incentivi dovuti alla Centrale di committenza sono quantificati nella misura del 25%.